



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DELLE AUTONOMIE

**TRATTAMENTO CONTABILE DELLE COMPONENTI PEREQUATIVE
TARI DA RIVERSARE A CASSA SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALE
PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI RACCOLTI IN MARE**

DELIBERAZIONE N. 13/SEZAUT/2025/QMIG



CORTE DEI CONTI





CORTE DEI CONTI

SEZIONE DELLE AUTONOMIE

N. 13/SEZAUT/2025/QMIG

Adunanza del 19 giugno 2025

Presieduta dal Presidente della Corte dei conti

Guido CARLINO

Composta dai magistrati:

Presidente della sezione preposto
alla funzione di referto

Francesco PETRONIO

Presidente della sezione preposto
alla funzione di coordinamento

Maria Annunziata RUCIRETA

Presidenti di sezione

Antonio CONTU, Salvatore PILATO, Stefano SIRAGUSA, Rossella SCERBO, Vincenzo PALOMBA, Marcovalerio POZZATO, Maria Teresa POLVERINO, Giuseppe TAGLIAMONTE, Paolo PELUFFO, Antonio BUCCARELLI, Susanna LOI, Luisa D'EVOLI, Francesco UCCELLO;

Consiglieri

Elena TOMASSINI, Antongiulio MARTINA, Rosa FRANCAVIGLIA, Alessandro PALLAORO, Daniele BERTUZZI, Marcello DEGNI, Giampiero Maria GALLO, Stefano GLINIANSKI, Tiziano TESSARO, Luigi DI MARCO, Francesco SUCAMELI, Andrea LUBERTI, Gianpiero D'ALIA, Alessandro VISCONTI, Stefania Anna DORIGO, Franco Emilio Mario VIETTI;

Primi Referendari

Emanuele SCATOLA, Nunzio Mario TRITTO, Rosaria DI BLASI, Ruben D'ADDIO;

Referendari

Chiara GRASSI, Antonino GERACI.

Visto l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

Visto l'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con la deliberazione n. 14/DEL/2000 del 16 giugno 2000;

Vista la deliberazione n. 49/2025/QMIG, adottata nella camera di consiglio del 26 marzo 2025, con la quale la Sezione regionale di controllo per le Marche, in riferimento alla richiesta di parere presentata dal Comune di Camerata Picena (AN) tramite il Consiglio delle autonomie locali, ha sottoposto al Presidente della Corte dei conti la valutazione circa l'opportunità di deferire alla Sezione delle autonomie, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, o alle Sezioni Riunite in sede di controllo, ai sensi dell'art. 17, comma 31, decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, la seguente questione di massima ai fini dell'adozione di una pronuncia di orientamento generale:

«- se è legittimo considerare il valore incassato, anziché quello accertato, a titolo di componenti perequative TARI per ciascuna utenza quale somma complessiva da riversare a CSEA scongiurando così la circostanza in cui il Comune si troverebbe ad anticipare, sia in termini di competenza che in termini di cassa, somme in favore di CSEA senza avere la certezza dell'integrale copertura delle stesse in considerazione dell'incidenza della dubbia esigibilità di una quota parte delle entrate richieste ai fini TARI e delle possibili variazioni diminutive dei valori "bollettati" e quindi accertati, per effetto delle variazioni che potrebbero essere dichiarate da parte dei contribuenti (come consentito dal Legislatore) fino al 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'emissione dei titoli di incasso TARI, quindi successivamente al termine del 15 marzo per il versamento a CSEA da parte dei comuni;

- se, anche in conseguenza del criterio di contabilizzazione sopra esposto, l'imputazione delle somme registrate in entrata del bilancio comunale e derivanti dall'applicazione delle componenti perequative TARI debba avvenire tra le entrate di parte corrente del titolo terzo oppure tra le entrate in partite di giro sebbene, in questa ultima ipotesi, non trovando esatta corrispondenza tra entrata e spesa, in quanto il Comune si troverebbe ad impegnare e pagare in spesa una somma che potrebbe, seppur per una quota minima, non trovare mai opportuna copertura tra le scritture di cassa in entrata corrispondenti».

Vista l'ordinanza del Presidente della Corte dei conti n. 6 del 28 marzo 2025, con la quale, valutati i presupposti per il deferimento dell'esame e della risoluzione della predetta questione di massima, ai sensi del richiamato articolo 6 del decreto-legge n. 174/2012, è stata rimessa alla Sezione delle autonomie la pronuncia in ordine alla questione prospettata dalla Sezione regionale di controllo per le Marche;

Vista la nota del Presidente della Corte dei conti, prot. n. 2536 dell'11 giugno 2025, di convocazione della Sezione delle autonomie per l'adunanza odierna;

Vista la nota del Presidente preposto alla funzione di Referto della Sezione delle autonomie, prot. n. 2542 dell'11 giugno 2025, con la quale è stata comunicata ai componenti del Collegio la possibilità di partecipazione anche tramite collegamento da remoto;

Udito il Relatore, Consigliere Francesco Sucameli

PREMESSO IN FATTO

1. Il Comune di Camerata Picena (AN), tramite il CAL, ha richiesto alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti delle Marche un parere sulle componenti perequative previste dalla deliberazione ARERA n. 386/2023 e dalla circolare CSEA n. 59/2024/RIF, adottate in esecuzione della c.d. legge "Salva-mare". In particolare, il Comune chiede:

a. se sia legittimo considerare il valore incassato, anziché quello accertato, per le componenti perequative TARI da riversare a CSEA;

b. come imputare le somme derivanti dalle componenti perequative TARI nel bilancio comunale, se tra entrate di parte corrente o partite di giro.

2. La Sezione regionale ha ritenuto ammissibili entrambi i quesiti riconducendo gli stessi alla materia di contabilità pubblica in senso ampio, ossia al "*sistema di principi e di norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli Enti pubblici*" (Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n. 54/CONTR/2010 e Sezione autonomie deliberazione n. 5/AUT/2006).

In quest'ottica, il primo quesito atterrebbe al criterio di quantificazione della posta passiva dell'obbligo di riversamento (se commisurabile ad accertato/incassato); mentre il secondo ad una questione di stretta contabilità.

Peraltro, le due tematiche implicano lo scioglimento di questioni sostanziali che si collocano a monte dei quesiti proposti. In particolare: (a) la natura dell'obbligo di riversamento (secondo varie tesi: mero obbligo materiale di soggetto interposto nell'adempimento; obbligazione a titolo di sostituto di imposta; in ogni caso, distinta obbligazione civilistica), (b) l'identità del soggetto passivo (in base ai diversi approcci ermeneutici: direttamente il cittadino-utente, ovvero il Comune, nell'ambito di una obbligazione distinta), (c) il *quantum debeatur* (commisurazione della prestazione di riversamento a CSEA alla misura dell'intero credito vantato verso i cittadini, a prescindere dagli effettivi incassi, o solo agli incassi effettivamente realizzati).

2.1. In proposito, la Sezione riferisce di avere rilevato il seguente contrasto giurisprudenziale:

- Sezione regionale della Liguria (deliberazione n. 4/2025/PAR e n. 5/2025/PAR): sostiene la possibilità di procedere a contabilizzazione in conto terzi, ritenendo che «Il Comune è [...] estraneo al rapporto, per cui, in assenza di specifiche disposizioni che obblighino il Comune ad effettuare il pagamento in favore del creditore oppure,

optando per la natura tributaria, di previsioni di legge che espressamente qualifichino il Comune come sostituto o responsabile d'imposta, non si rinviene il fondamento giuridico per esigere dallo stesso il pagamento in luogo del debitore originario» (enfasi aggiunta). Ritiene, pertanto, che la partite di incasso e riversamento vadano imputate (per cassa) in conto terzi.

- Sezione regionale della Lombardia (deliberazione n. 15/2025/PAR e n. 19/2025/PAR): non si pronuncia sulla questione sostanziale ritenendola estranea alla contabilità pubblica, in quanto impinge su materia attratta alla competenza giurisdizionale di altra magistratura, in particolare, del giudice amministrativo. Sotto il profilo degli aspetti contabili ritenuti esaminabili, afferma che la componente perequativa genera una entrata attratta per “accessorietà” nel regime contabile della Tari, come evidenziato da numerose evidenze normative. Pertanto, essa andrebbe contabilizzata come entrata di parte corrente del titolo III, seguendo la classificazione fornita dall'Allegato 13/1 al d.lgs. n. 118/2011 (art. 15, co. 2). In punto di spesa, invece, osserva che l'obbligo di riversamento – impregiudicata la questione del *quantum* – è collegato ad una entrata propria e finale. Di conseguenza: (a) l'ente può anticipare in bilancio la contabilizzazione e l'erogazione del riversamento, salva la possibilità di contenzioso. Infatti, l'ente deve rispettare la tempistica prescritta, anche se ciò dovesse comportare anticipazioni di cassa; (b) il riversamento è esso stesso una spesa finale, non inseribile nel perimetro delle partite “in conto terzi”, in quanto espone direttamente il patrimonio dell'ente locale.
 - Sezione regionale della Campania (deliberazione n. 129/2018/PAR): concordemente con la Sezione meneghina, ritiene che la disciplina del riversamento sia legata alla regolazione normativa del rapporto sostanziale ed esula quindi dalla materia della contabilità pubblica: «*la disciplina della refusione delle componenti di ricavo (tariffa) ai vari soggetti che concorrono al piano dei costi (e la distribuzione del rischio di riscossione), nella misura in cui integri un corrispettivo, soggiace agli accordi e alla disciplina specifica stabilita dalle parti e – per le componenti di costo correlate ad esternalità di sistema e costi sociali [come nel caso delle componenti perequative] – alla disciplina di legge e di regolazione promanate dalle varie autorità coinvolte, disciplina che esula dalla materia della contabilità pubblica*» (enfasi aggiunta).
- 2.2. La Sezione remittente ricorda infine che su tali questioni si sono espresse altresì, ai loro fini, anche autorità amministrative. Segnatamente:
- *Agenzia delle Entrate, parere n. 183 del 12 settembre 2024*. L'Agenzia delle entrate ha affermato che le modalità di applicazione delle componenti perequative presentano similitudini con quelle degli Oneri Generali di Sistema (OGdS) addebitati in bolletta ai clienti finali, la cui natura tributaria è stata esclusa di recente dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, con la sentenza n. 35282 del 18 dicembre 2023 (che ha attribuito la giurisdizione su tali componenti tariffarie

al giudice ordinario). Tanto premesso: «La deliberazione n. 386/2023 nulla dispone sulla natura giuridica delle nuove voci di entrata legate alla TARI. Si limita solo a specificare che tali costi non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani; devono essere aggiunti, con separata indicazione, nelle richieste di pagamento della TARI dall'ente impositore, territorialmente competente (in primis, i Comuni); sono calcolate in misura fissa per ogni utenza e pertanto non rientrano tra i costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti da coprire con la TARI (cfr. anche Allegato A, punto 2.4)».

- Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), parere del 1° luglio 2024 (RGS-SIOPE). Il Mef, interrogato sulla natura dell'obbligo di riversamento e sui conseguenti oneri contabili ha affermato: «In relazione al quesito posto si osserva che le componenti perequative, essendo maggiorazioni al corrispettivo dovuto per la copertura dei costi e non rientrando nel computo dei costi di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, presentano caratteristiche particolari. In base alle informazioni fornite, e considerando che le componenti perequative sono somme che l'ente incassa per conto di CSEA e che devono essere versate integralmente, è più appropriato trattarle come partite di giro. Questo perché non alterano il patrimonio dell'ente ma rappresentano semplicemente un flusso di cassa che transita nel bilancio dell'ente locale».

3. Rilevato il sopra esposto contrasto interpretativo, la Sezione regionale di controllo per le Marche, con deliberazione n. 49/2025/QMIG, ha deciso di sospendere la pronuncia nel merito e di sollevare una questione di massima, articolata su due quesiti:

(1) «Se è legittimo considerare il valore incassato, anziché quello accertato, a titolo di componenti perequative TARI per ciascuna utenza quale somma complessiva da riversare a CSEA scongiurando così la circostanza in cui il Comune si troverebbe ad anticipare, sia in termini di competenza che in termini di cassa, somme in favore di CSEA senza avere la certezza dell'integrale copertura delle stesse in considerazione dell'incidenza della dubbia esigibilità di una quota parte delle entrate richieste ai fini TARI e delle possibili variazioni diminutive dei valori 'bollettati', e quindi accertati, per effetto delle variazioni che potrebbero essere dichiarate da parte dei contribuenti (come consentito dal Legislatore) fino al 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'emissione dei titoli di incasso TARI, quindi successivamente al termine del 15 marzo per il versamento a CSEA da parte dei comuni».

(2) «Se, anche in conseguenza del criterio di contabilizzazione sopra esposto, l'imputazione delle somme registrate in entrata del bilancio comunale e derivanti dall'applicazione delle componenti perequative TARI debba avvenire tra le entrate di parte corrente del titolo terzo oppure tra le entrate in partite di giro sebbene, in questa ultima ipotesi, non trovando esatta corrispondenza tra entrata e spesa, in quanto il Comune si troverebbe ad impegnare e pagare in spesa una somma che potrebbe, seppur per una quota minima, non trovare mai opportuna copertura tra le scritture di cassa in entrata corrispondenti».

4. La questione è stata rimessa al Presidente della Corte dei conti affinché valutasse la competenza delle Sezioni Riunite o della Sezione delle autonomie. Il Presidente della Corte dei conti, con ordinanza n. 6 del 28 marzo 2025, ha deferito la questione alla Sezione delle autonomie.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La disciplina delle componenti perequative collegate alla TARI si basa su fonti eterogenee per grado gerarchico e natura, in quanto in parte costituisce attuazione di direttive dell'Unione europea in materia ambientale e, per altro verso, chiama in causa atti deliberativi di enti amministrativi, sia pure di natura regolamentare. Più nel dettaglio, le fonti rilevanti afferiscono a più livelli di produzione che è opportuno qui passare rapidamente in rassegna.

- Fonti euro-unitarie:

- la direttiva 2008/98/CE ha stabilito un quadro giuridico speciale per la gestione dei rifiuti nell'UE, finalizzato alla protezione dell'ambiente e della salute umana, e in particolare all'articolo 4, ha stabilito una "gerarchia dei rifiuti". La gerarchia indica agli Stati membri, in ordine progressivo, le opzioni di gestione da perseguire in sede attuativa per raggiungere il migliore risultato ambientale (prevenzione; preparazione per il riutilizzo; riciclaggio; altre forme di recupero; smaltimento);
- in tale quadro, un posto speciale occupa la gestione dei rifiuti dispersi in mare (direttiva 2000/59/UE, direttiva 2018/851/UE e direttiva 2019/904/UE direttiva 2019/833/UE). Essi, infatti, per la loro diffusione ambientale, vengono ritenuti "*un fenomeno transfrontaliero riconosciuto come problema a livello mondiale di dimensioni sempre più vaste*" (considerando n. 3 e 4, direttiva 2019/904/UE);
- in tale contesto, la direttiva 2019/833/UE ha ritenuto che: «*per evitare che i costi della raccolta e del trattamento dei rifiuti accidentalmente pescati siano soltanto a carico degli utenti dei porti, ove opportuno gli Stati membri copr[a]no tali costi con le entrate generate da sistemi di finanziamento alternativi, compresi sistemi di gestione dei rifiuti e finanziamenti unionali, nazionali o regionali disponibili*» (art. 8, § 2, lett. d) dir., enfasi aggiunta).

- Disciplina statale primaria in materia di servizi ambientali:

- d.lgs. n. 152/2006, c.d. Testo unico Ambientale, art. 238, istitutivo della TARI;
- l. n. 147/2013 istitutiva della IUC e assorbente la disciplina della TARI, art. 1 commi 639-703;
- d.lgs. n. 197/2021 (di attuazione della direttiva 2019/833/UE sui rifiuti marini): (a) che sulla base della classificazione introdotta dal d.lgs. n. 152/06, ha assimilato i rifiuti accidentalmente pescati ai rifiuti urbani (articolo 2, comma 2) e (b) che ha stabilito che i rifiuti accidentalmente pescati «*anche a fini tariffari s[ia]no comunque raccolti e quantificati separatamente*» (art. 4, comma 4); infine, (c) che ha stabilito

procedure di convenzionamento e di erogazione delle informazioni per l'accesso alla remunerazione per il servizio, sulla base di procedure amministrative (cfr. *infra*).

- Infine, la legge 17 maggio 2022, n. 60 (c.d. "legge Salva-Mare") ha:
 - istituito una speciale copertura "fiscale" del costo di recupero dei rifiuti marini accidentalmente pescati. Segnatamente, al fine di distribuire sull'intera collettività nazionale i relativi oneri, "i costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati sono coperti con una specifica componente che si aggiunge alla tassa sui rifiuti di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o alla tariffa istituita in luogo di essa ai sensi del comma 668 del medesimo articolo 1 della legge n.147 del 2013" (art. 2, comma 7; enfasi aggiunta);
 - conferito il potere normativo ad ARERA (art. 2, comma 8) per disciplinare i criteri e le modalità per la definizione della componente tariffaria a copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati, nonché per disciplinare le modalità di indicazione negli avvisi di pagamento di tale componente, distintamente rispetto alle altre voci. Inoltre, ARERA è incaricata di vigilare sul corretto utilizzo delle risorse derivanti dal gettito di tale componente tariffaria.
- Livello amministrativo statale. A tale livello di normazione si collocano gli atti di regolazione di una specifica autorità indipendente per il settore di mercato della raccolta dei rifiuti. Segnatamente:
 - (a) la deliberazione n. 386/2023/R/RIF che disciplina il sistema di perequazione nel settore dei rifiuti urbani;
 - (b) la deliberazione n. 444/2019/R/RIF che contiene disposizioni per informare gli utenti sui costi, le tariffe e le componenti perequative, assicurando che nei documenti di pagamento siano evidenziati separatamente gli importi e le finalità delle componenti perequative.
- Livello amministrativo locale. Tale livello di normazione è interessato dai regolamenti comunali, richiamati dalla l. n. 147/2013 (art. 1, comma 682). Ogni Comune può stabilire modalità specifiche sulla concreta applicazione dell'IUC.

2. Tanto premesso in punto di fonti, in ragione del ruolo svolto nella produzione di norme rilevanti al "livello amministrativo statale", è opportuno soffermarsi sugli aspetti organizzativi del mercato interessato dai quesiti, in particolare, sulle funzioni svolte dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). Si tratta di un'autorità indipendente istituita con la legge 14 novembre 1995, n. 481. Le funzioni di vigilanza e regolatorie in campo ambientale le sono state attribuite con la riforma effettuata con l'art. 1, comma 527, della l. n. 205/2017. Tale disposizione ha conferito a tale autorità un potere regolamentare generale nel settore vigilato, per i seguenti aspetti:

- emanazione di "*direttive per la separazione contabile e amministrativa della gestione di tali servizi*";

- *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi”*.

Per altro verso, come già evidenziato, l'art. 2 della l. n. 60/2022 (che completa i contenuti normativi del d.lgs. n. 197/2021, cfr. art. 1) affida ad ARERA un potere regolamentare speciale per l'istituzione di un sistema di finanziamento alternativo per lo smaltimento dei rifiuti marini previsto dall'art. 8, comma 2, lett. d) del d.lgs. n. 197/2021. Esso riguarda: (a) l'indicazione dei criteri e delle modalità per la definizione della componente di cui al comma 7; (b) la disciplina della trasparenza informativa sulle stesse componenti di costo (comma 8).

Inoltre, la stessa disposizione ha stabilito un principio di accessorietà tra componenti perequative e TARI in quanto la norma: (a) ha assimilato i rifiuti marini ai rifiuti solidi urbani (comma 2), così agganciandoli al sistema di gestione per essi previsti; (b) in tale prospettiva, ha previsto una copertura specifica per i costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati (comma 7), la quale si *“aggiunge”* alla TARI.

La deliberazione n. 386/2023 di ARERA, infine, ha concentrato la raccolta delle informazioni e delle risorse per la realizzazione di un sistema finanziario alternativo su due altre, distinte, autorità amministrative ossia: CSEA (Allegato A, artt. 3 e 6) per la gestione di un fondo perequativo; l'Ente territorialmente competente (*“l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”*, Allegato A, art. 1) che presiede al procedimento amministrativo di validazione delle informazioni, preliminare alla erogazione di rimborsi o compensazioni sul versamento.

In proposito si rammenta che la CSEA – Cassa per i servizi energetici e ambientali (*ex* CCSE – Cassa conguaglio per il settore elettrico) – ha assunto tale denominazione e conformazione giuridica con la legge L. 28 dicembre 2015, n. 208, recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”* (art. 1, comma 670). CSEA è un Ente pubblico economico che opera nei settori delle *public utilities* (elettricità, gas e acqua) che, infatti, ha come missione principale la riscossione di alcune componenti tariffarie dagli operatori, stabilite dall'ARERA.

Per quanto attiene la fattispecie considerata, la delibera ARERA intesta a CSEA compiti di raccolta materiale dei flussi finanziari delle componenti perequative non impiegate per sostenere i costi dei servizi ambientali cui sono destinate, nonché per l'emissione delle compensazioni. Lo stesso ente, inoltre, è deputato alla tenuta di una banca dati strumentali alla validazione del diritto a rimborsi o compensazioni in favore dei *“beneficiari”* (ossia gli enti locali e i loro organismi che erogano il servizio).

3. Chiariti i profili organizzativi, occorre soffermarsi sulla natura della prestazione finanziaria dovuta dai cittadini a titolo di *“componente aggiuntiva”* della TARI ed il suo rapporto con il corrispettivo di base.

Come si evince dal quadro normativo sopra riportato, le “componenti perequative” istituite con la delibera ARERA, costituiscono dunque attuazione dell’art. 8, § 2, lett. d) della direttiva 2019/833/UE.

Il sistema, realizzato sulla base delle disposizioni del d.lgs. n. 197/2021 e della l. n. 60/2022, ha aggiunto una componente alla TARI, che faceva parte della IUC (imposta unica comunale, art. 1, co. 639 e ss. della l. n. 147/2013).

L’IUC, oggi abolita (art. 1, comma 738, istitutiva della c.d. “Nuova IMU”), evidenziava al suo interno che il prelievo poteva essere destinato a due tipi di servizi:

- servizi divisibili, ossia servizi finanziati con corrispettivi pubblici direttamente commisurati al servizio ricevuto dall’utente. L’obbligazione a carico dei cittadini, infatti, sorge in ragione del servizio. La TARI, in particolare, è destinata a coprire i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti fruiti dall’immobile;
- servizi indivisibili, ossia prestazioni di cui beneficia la collettività complessivamente considerata e la cui copertura è pertanto “fiscalizzata”. Tale era il caso della TASI, ma anche delle componenti perequative che, pur aggiunte alla TARI, non sono collegate ad un servizio ricevuto (infatti, cfr. *infra*, l’obbligazione non sorge in ragione del servizio reso) ma ad esigenze di solidarietà ed equità. Esse servono a formare un fondo fiscale che viene utilizzato per rimborsare gli enti che concretamente sostengono le spese di raccolta e smaltimento di alcuni tipi di rifiuti.

Più nel dettaglio, la TARI, istituita ex art. 238 del TUA, copre prevalentemente il costo di servizi divisibili. La possibilità di includere nella TARI componenti collegate a servizi indivisibili, era già stata prevista dall’art. 1, commi 667 e 690, della l. n. 147/2013 che però stabiliva che il regime di applicazione e riscossione potesse seguire un regime speciale, in quanto esso veniva posto a carico del «soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani», salvo il rispetto delle «forme ammesse dal diritto dell'Unione europea».

In attuazione della direttiva 2019/833/UE, il d.lgs. n. 197/2021 e, infine, la l. n. 60/2022 hanno sganciato il prelievo delle componenti dal presupposto della erogazione del servizio di gestione ambientale, optando, per altro verso, per un regime normativo di assimilazione alle prestazioni patrimoniali richieste ai cittadini in ragione dei servizi per gli altri rifiuti. Più nel dettaglio, «la raccolta e il trattamento dei rifiuti accidentalmente pescati non comporta l'obbligo della corresponsione della tariffa di cui al presente comma» (art. 8, comma 2, lettera d) d.lgs. n. 197/2021), essendo il corrispettivo affidato ad un sistema alternativo di finanziamento e copertura cui partecipano gli enti territoriali (*rectius* dal “gestori dell’attività di gestione tariffe”), con un obbligo di solidarietà reciproco. Per altro verso (cfr. *infra*) si è equiparato il trattamento normativo di rifiuti urbani e marini, assimilando il sistema di accertamento e riscossione delle componenti a quello delle tariffe (art. 2, commi 2, 7 e 8 della l. n. 60/2022); infine sono attribuiti ampi compiti di integrazione normativa ad ARERA.

Il regolamento introdotto da ARERA (386/2023/RIF), in coerenza, con le disposizioni legislative citate, ha istituito il sistema alternativo di finanziamento evocato dalla normativa europea, avvalendosi dei sopra elencati poteri regolamentari generali e speciali.

La disciplina che si passa in rassegna mira: (a) a garantire equità fiscale per costi di sistema (cfr. art. 8, co. 6, d.lgs. n. 197/2021), con una distribuzione equa dei costi tra tutti gli utenti, anche non ubicati in zone portuali, (b) a promuovere la trasparenza nei documenti di pagamento, attraverso il rispetto del TITR (Testo Integrato in tema di Trasparenza nel servizio di gestione dei Rifiuti, deliberazione 444/2019/R/RIF) che assicura che con esposizione separata siano evidenziati distintamente gli importi e le finalità delle componenti perequative.

4. L'istituito sistema di finanziamento alternativo si basa su tre pilastri: (a) la definizione dei criteri di determinazione della componente tariffaria; (b) l'indicazione degli oneri informativi all'utenza relativi al peso della componente perequativa sulla bolletta, che presuppone la necessità di tenere una contabilità separata, (c) l'istituzione di organi e competenze *ad hoc*, per la ricezione dei versamenti o l'erogazione di rimborsi, nell'anno "a+1" rispetto all'anno "a" in cui la componente è stata applicata.

Più nel dettaglio, la deliberazione n. 386/2023 (da ora in poi, "delibera ARERA") ha proceduto ad individuare due componenti perequative (art. 2, Allegato A):

- la UR1 (0,10 euro/utenza) per la copertura dei costi per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e volontariamente raccolti;
- la UR2 (1,50 euro/utenza) per la copertura dei costi per la gestione dei rifiuti in caso di eventi eccezionali e calamitosi.

Inoltre, sul piano amministrativo, «*al fine di limitare il numero di soggetti coinvolti e i flussi monetari*», la delibera ARERA (p. 8 e 14) ha concentrato su CSEA la titolarità e la gestione di due risorse: (a) un fondo cassa di sistema (articolato in due conti, Allegato A, art. 3) e (b) una specifica banca dati.

I due mezzi sono alimentati dai "gestori dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti" sulla base di precisi obblighi a loro carico (Allegato A, art. 6), allo scopo di realizzare economie organizzative e il sistema solidale di finanziamento.

A tal proposito vale la pena di precisare che il "gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti" è "il soggetto che eroga i servizi connessi all'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, ivi incluso il Comune che gestisce la suddetta attività in economia" (Allegato A art. 1, enfasi aggiunta).

Gli obblighi a carico dei Comuni che normalmente gestiscono le tariffe, pertanto, sono i seguenti:

- A) obbligo di informazione strumentale alla formazione della banca dati: la delibera concentra sul Comune l'obbligo di comunicare a CSEA i costi sostenuti per la

gestione dei rifiuti accidentalmente pescati, nonché di ripartire tali costi tra gli altri eventuali soggetti che operano nelle aree di competenza territoriale. La concentrazione di tale obbligo informativo sull'ente territoriale si giustifica *«anche in ragione della sua maggiore stabilità organizzativa rispetto ai gestori delle altre attività della filiera caratterizzate invece da frequenti avvicendamenti gestionali»*;

B) l'obbligazione di rimborso/riversamento con movimentazione dei due conti specifici istituiti presso CSEA (Allegato A, art. 3). A seconda dei dati rassegnati, infatti, il Comune può avere un obbligo di versamento (per alimentare, in solidarietà, il fondo di finanziamento degli oneri di tutela ambientale, per i rifiuti marini), ovvero, al contrario, un diritto al rimborso per gli oneri che ha direttamente sostenuto e documentato.

Più nel dettaglio:

B.1.) il dovere di versamento è una obbligazione che grava direttamente sul *“gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti”* (quindi sul Comune) che serve per creare la provvista dei rimborsi di cui al punto B.2. L'obbligazione è intestata direttamente ai Comuni, come risulta dalle *“sanzioni”* civili ed amministrative espressamente stabilite dalla deliberazione AREA: (a) in caso di ritardo è prevista l'applicazione di interessi moratori da parte di CSEA (Allegato, art. 6.7); (b) in caso di irregolarità dei versamenti con la sospensione di *“tutte le erogazioni a favore del gestore inadempiente fino alla regolarizzazione della posizione debitoria e sono esclusi incrementi dei corrispettivi all'utenza e adeguamenti degli stessi all'inflazione”* (Allegato A, art. 6.6). Detto in altri termini, il patrimonio del gestore della tariffa, in base alla delibera, è direttamente esposto a conseguenze patrimoniali automatiche collegate all'inadempimento, impegnandolo in nuove spese, ovvero, compromettendo la possibilità di nuove entrate;

B.2) *similiter* e per le stesse ragioni, anche l'obbligazione di rimborso (*rectius* il diritto al rimborso per prestazioni effettuate) si intesta direttamente al Comune. Essa ha lo scopo di manlevare i Comuni dai costi già coperti e sostenuti nell'anno *“n”*. Si tratta, peraltro, di una nuova entrata il cui diritto matura solo nell'anno *“n+1”* all'esito e con l'alea di un procedimento amministrativo regolato dalla delibera Arera e da disposizioni organizzative interne di CSEA, che mirano a verificare comportamenti ed atti dell'ente locale.

In definitiva, sia il dovere di versamento, che il diritto al rimborso, si inseriscono in un rapporto giuridico distinto da quello con l'utente, rapporto che intercorre tra il Comune e CSEA ed è causalmente collegato nella legge e nei regolamenti citati ad un procedimento amministrativo che può validare i dati su entrate e spese collegati a costi per tali servizi ambientali.

Il procedimento oltre ad essere intestato ad un Ente diverso, ossia l'Ente territorialmente competente" (*"l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente"*, Allegato A, art. 1) è altresì eventuale, in quanto, il rimborso è riconosciuto solo ad istanza di parte (da parte del gestore della tariffa, cfr. Allegato A alla medesima deliberazione). Il procedimento si dipana in tre fasi (a) presentazione dell'istanza di riconoscimento da parte dei gestori per il riconoscimento dei costi sostenuti nell'anno precedente (Allegato A, artt. 4 e 5); (b) validazione dei costi da parte degli enti dell'Ente territorialmente competente per verificare «l'assenza di duplicazione nel relativo riconoscimento. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla determinazione dell'importo»; (c) erogazione della somma dovuta da parte di CSEA.

5. Tanto premesso, passando alle questioni proposte con l'ordinanza di remissione, occorre ricordare che dal quadro normativo ed organizzativo sopra passato in rassegna, si rileva che il legislatore è intervenuto sulla disciplina della TARI includendo esplicitamente la componente perequativa nella TARI (UR1), a seguito dell'assimilazione – sotto il profilo giuridico e fiscale – dei rifiuti marini accidentalmente raccolti ai rifiuti urbani soggetti alla stessa tassa. Tale assimilazione è stata introdotta dall'art. 2, commi 2, 7 e 8 della legge n. 60/2022 ed ha decorrenza dal 1° gennaio 2024. Inoltre, con deliberazione ARERA, analogamente a quanto avviene negli altri settori di mercato regolati, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ha introdotto, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2024, una specifica componente perequativa da applicare alle utenze del servizio dei rifiuti urbani per compensare le eventuali agevolazioni tariffarie a favore delle zone colpite dagli eventi eccezionali e calamitosi (UR2).

L'esaminata disciplina di diritto pubblico evidenzia inoltre che il Comune è soggetto, attivo o passivo, di tre diverse obbligazioni civili.

In primo luogo, è titolare di un credito verso l'utente, tenuto a versare la componente perequativa al Comune, in base ad un'obbligazione la cui natura civilistica è stata di recente affermata dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, con la sentenza n. 35282 del 18 dicembre 2023. Sebbene la sentenza in parola si riferisca agli "oneri di sistema" del mercato energetico, infatti, appare del tutto evidente la similitudine con le componenti perequative, che svolgono analoga funzione nel mercato della raccolta dei rifiuti.

Tale obbligazione deve trovare adeguata rappresentazione in bilancio. Di conseguenza, poiché la componente perequativa, come sopra evidenziato, è dovuta nell'anno a" direttamente dal cittadino al Comune, e non spetta immediatamente a CSEA, verso cui, invece, sussiste un obbligo di versamento che sorge solo un anno dopo, all'esito della gestione della tariffa e che può essere compensato dal diritto al rimborso. Come si è visto, il diritto al rimborso è una obbligazione eventuale e futura, che sorge ad istanza di parte, nell'anno successivo, sulla base di un procedimento amministrativo.

L'obbligazione del cittadino deve essere rappresentata, di conseguenza, nel lato entrate del bilancio dell'ente territoriale, in modo specularmente a quanto si fa per la TARI.

Infatti, la sopraesposta rassegna normativa ha evidenziato che il legislatore, in primo luogo, ha assimilato il "rifiuto marino accidentalmente raccolto" a quelli urbani la cui raccolta è coperta dalla TARI (art. 2, commi 2, 7 e 8 della l. n. 60/2022). In secondo luogo, lo stesso legislatore non ha inteso istituire una entrata autonoma, ma soltanto una componente fiscale che si "aggiunge" alla TARI stessa. Pertanto, appare corretta la affermazione che il trattamento contabile da applicare alla componente perequativa si deve determinare per assimilazione e accessorietà, come sostenuto dalla Sezione di controllo per la Lombardia.

Allo stesso tempo, va tenuto conto che il principio di trasparenza affermato dalla legge e la regola della distinzione espositiva introdotta dalle deliberazioni ARERA, combinandosi con il principio generale della rendicontabilità, impongono una specifica contabilità analitica che consenta una esposizione "separata", distinguendo tra componente aggiuntiva e TARI stessa.

In definitiva, il credito verso l'utenza per la componente aggiuntiva, da un lato, va rappresentato "come" la TARI, e allo stesso tempo va esposto separatamente. Esso, di conseguenza, va accertato tra le entrate di parte corrente del titolo III, seguendo la classificazione fornita dall'Allegato 13/1 al d.lgs. n. 118/2011 (art. 15, comma 2); tuttavia va accertato attraverso una posta separata dalla TARI.

Per altro verso, per quanto riguarda il criterio di imputazione, in assenza di speciali indicazioni dei principi contabili applicati, al credito per la componente aggiuntiva verso gli utenti, come per la TARI, deve applicarsi, il criterio della competenza finanziaria potenziata. Il credito, cioè, deve essere accertato in base alla sua "esigibilità" e non per cassa. Di conseguenza (evocando la terminologia della deliberazione ARERA, Allegato A, art. 6) esso va rilevato in bilancio nell'anno "a" in cui matura il credito, in quanto esso sorge privo di termini o condizioni (§2, All. 4/2, d.lgs. n. 118/2011).

Non va peraltro trascurato, sul piano economico, che il credito rimane collegato ad una obbligazione futura ed eventuale di riversamento che potrebbe maturare nell'anno successivo (al netto di eventuali rimborsi nel caso di sostenimento effettivo di costi). L'obbligazione è futura in quanto sorgerà nell'anno "a+1" (delibera ARERA, Allegato A, art. 6) sulla base dei dati comunicati a CSEA, eventuale in quanto su di essa incide l'esito di un procedimento di diritto pubblico.

Detto in altri termini, nell'anno "a", l'obbligazione di riversamento costituisce solo una passività potenziale di rimborso, per cui sorge, nel rispetto della clausola generale di equilibrio (C. cost., sent. n. 192/2012 e n. 60/2013), l'esigenza di accantonare l'entrata in questione nella Riga B del risultato di amministrazione.

In definitiva, a tutelare gli equilibri, non è l'omogeneità del criterio di iscrizione dell'impegno di riversamento rispetto a quello di accertamento (cassa su cassa,

competenza su competenza), ma l'esistenza di un vincolo che si iscrive sul risultato di amministrazione e che va calcolato per competenza sul differenziale tra entrate (per le componenti perequative) e gli impegni per i servizi correlati.

In secondo luogo, deve essere rappresentata in bilancio l'eventuale obbligazione civile per il pagamento dei servizi a "imprese di settore" (art. 7, comma 9, d.lgs. n. 197/2021) che hanno provveduto o fornito i mezzi per la raccolta ed il trattamento di rifiuti accidentalmente pescati, volontariamente raccolti (o per la gestione dei rifiuti in caso di eventi eccezionali e calamitosi), trattandosi di una obbligazione verso terzi per prestazioni ricevute nell'esercizio di funzioni proprie dei Comuni. Infatti, "*l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi*", sono annoverate tra le funzioni fondamentali ed indispensabili degli enti territoriali (elencate dall'art. 14, co. 27, l del d.l. n. 78/2010 come modificato dall'art. 19 del d.l. n. 95/2012; cfr. in particolare la lett. *f*, nonché, in relazione ai servizi ambientali l'art. 3 d.lgs. n. 216/2010, unico comma. lett. a) n. 5; nonché, infine, l'art. 37, co. 3, lett. *h*), d.lgs. n. 504/1992 ed il correlato art. 2 del decreto ministeriale 28 maggio 1993). Dal quadro normativo sopra delineato emerge, inoltre, che il rifiuto disperso in mare è stato normativamente assimilato ai rifiuti urbani (art. 2, co. 2, d.lgs. n. 197/2011).

Di conseguenza, non vi può essere dubbio che si tratti di debito proprio che il Comune, ove se ne presenti la necessità, ha l'onere di coprire. Esso va pertanto rappresentato, separatamente, in parte spesa, secondo l'ordinario criterio della competenza finanziaria potenziata, anche questo nell'anno "a" (delibera ARERA, Allegato A, art. 6).

Infine, ed in terzo luogo, va rappresentata l'obbligazione di riversamento/rimborso, che sorge ed è imputabile in bilancio, però, solo successivamente. Tale debito o credito va prima quantificato in base ai criteri determinati dalla normativa sostanziale vigente contenuta nella deliberazione ARERA e nelle disposizioni interne di funzionamento di CSEA. Successivamente, dal punto di vista contabile, la posta va incanalata in una contabilità analitica separata, che consenta la comunicazione dei dati a CSEA. Infatti, come sopra evidenziato, tale obbligazione sorge e si dipana in una relazione diretta tra il Comune e CSEA e presuppone una ordinata contabilità allo scopo di determinare, nell'anno "a+1", il segno e la quantità dell'obbligazione (non soltanto in ragione delle entrate, ma anche dei costi per le prestazioni effettuate). Più nel dettaglio, tale obbligazione si determina attraverso un calcolo differenziale tra le componenti perequative, da un lato, e i costi sostenuti, dall'altro, all'esito di una procedura di diritto pubblico precipuamente disciplinata dalla delibera ARERA e dalle norme interne di CSEA.

In definitiva, la misura e la correttezza di diritto sostanziale del *quantum* dell'obbligazione dei cittadini verso i Comuni e poi dei Comuni verso CSEA è un aspetto a monte che rimane estraneo al problema contabile della sua rappresentazione. Poiché le componenti perequative sono risorse assimilabili agli oneri di sistema, in base alla giurisprudenza della Cassazione (sentenza n. 35282 del 18 dicembre 2023), tali componenti danno luogo ad

obbligazioni civilistiche che coinvolgono soggetti le cui controversie devono essere risolte in ambiti giurisdizionali specifici e diversi da quello contabile. A sua volta, la rappresentazione contabile di tale posta presuppone una contabilità analitica specifica e l'imputazione ad un anno di competenza diverso da quello in cui si accerta la componente perequativa e in cui si impegnano eventuali spese per le prestazioni di raccolta.

6. Sulla base di queste premesse, occorre dichiarare l'inammissibilità del primo quesito: come evidenziato da questa Sezione (deliberazione n. 24/SEZAUT/2019/QMIG), la funzione consultiva «*non può in alcun modo interferire e, meno che mai, sovrapporsi a quella degli [altri] organi giudiziari*» competenti.

Pertanto, il criterio del *quantum debeatur* (criterio dell'accertato o della cassa) dell'obbligazione di riversamento attenendo una questione di diritto sostanziale che si colloca a monte della rappresentazione contabile, essa deve essere risolta, in via normativa ed applicativa, da ARERA e CSEA, le cui determinazioni possono diventare oggetto di contesa giudiziaria potenzialmente dinanzi a giudici diversi dalla Corte dei conti.

Più nel dettaglio si tratta di questione che attiene al merito della "transazione" sottostante (All. 4/2, § 1, d.lgs. n. 118/2011) alla rappresentazione contabile: pertanto, essa non incide direttamente sulla questione del "se" o del "come" debbano essere garantiti gli equilibri, la copertura e il rispetto delle norme contabili a ciò orientate. Ed infatti, tale esigenza può essere assicurata con le cautele contabili sopra esposte, nel rispetto del principio della contabilità finanziaria potenziata, senza chiamare in causa la questione del criterio di quantificazione dell'obbligazione di riversamento.

Per quanto riguarda il secondo quesito, che, al contrario, attiene proprio al tema della corretta rappresentazione contabile delle "transazioni", bisogna ricordare che l'imputazione di una posta nel "conto terzi" del bilancio costituisce un'eccezione legale all'obbligo costituzionale di copertura e di equilibrio. Si tratta, come è noto, di precetti intrinsecamente collegati nel nuovo quadro costituzionale ed espressione di un'unica clausola generale (C. cost., sent. 192/2012, n. 60/213 e giurisprudenza costante successiva) che si impone al legislatore ordinario ed all'interprete.

Il "conto terzi", più nel dettaglio, solleva dalla copertura della spesa perché consente l'iscrizione di poste che automaticamente pareggiano, in entrata e spesa, nella presupposizione legale che gli oneri di copertura sono assolti da altro soggetto, in quanto ad esso si ascrive la funzione che genera spesa. L'eccezione, come emerge chiaramente dall'Allegato 4/2, § 7, d.lgs. n. 118/2011, riguarda casi in cui l'Ente agisce come mero "esecutore di spesa" di altro Ente, privo di discrezionalità decisionale (in quanto la titolarità della funzione, e quindi l'onere di spesa, è di altro ente).

Fatta questa premessa, il secondo quesito deve essere risolto nel senso che non è possibile un'imputazione in conto terzi degli accertamenti per le componenti perequative e della spesa di riversamento, con conseguente necessità dell'Ente di

vigilare costantemente sulla copertura della spesa, cui la componente perequativa è destinata, e sugli equilibri prospettici connessi. Contro la possibilità di una eccezionale imputazione in conto terzi, infatti, si frappongono le seguenti evidenze normative.

La spesa per la raccolta dei rifiuti accidentalmente pescati è in primo luogo “assimilata”, per legge (art. 2, commi 2, 7 e 8 della l. n. 60/2022), a quella dei rifiuti urbani; costituisce pertanto funzione propria e fondamentale dei Comuni (art. 14, comma 27, lett. f) del d.l. n. 78/2010).

L’onere di copertura, di conseguenza, è del singolo Comune che peraltro, in ragione dello svolgimento di un servizio indivisibile, ottiene successivamente un rimborso, finanziabile attraverso una provvista solidaristica formata e intestata a CSEA, che detiene dei conti specifici su cui refluiscono i fondi raccolti da parte di tutti i comuni (e non utilizzati).

L’obbligazione di riversamento, pertanto, è una obbligazione successiva ed eventuale, ossia una passività potenziale che si trasforma in debito ovvero in credito nell’anno successivo.

Il Comune, quindi, non è esecutore di spesa per conto di CSEA, ma deve adempiere ad un onere proprio il cui costo, tuttavia, viene successivamente rimborsato sulla base di un meccanismo solidaristico che presuppone una contabilità analitica e la rendicontazione separata di risorse ed impieghi utilizzati e sostenuti. Attraverso questa contabilità è possibile ottenere un rimborso nell’anno “a+1”, fermo restando il dovere del Comune di provvedere alle spese con il proprio bilancio, nell’anno “a”.

In secondo luogo, è CSEA, piuttosto, ad agire per conto dei Comuni che hanno sostenuto spese per rifiuti marini e non il contrario, alla stregua di un mandatario collettivo per legge, che svolge un servizio pubblico di tipo finanziario a scopo solidaristico. L’ordinamento, infatti, ha optato per la creazione di un soggetto interposto che si sostituisce, a scopo solidaristico, nella gestione della provvista finanziaria per adempiere alle proprie obbligazioni. Si è quindi in presenza di obbligazioni *iure proprio* ma nettamente distinguibili, prima tra il Comune e cittadini e poi tra Comune e CSEA.

Ciò emerge anche dal fatto che, nel caso del riversamento, le obbligazioni sottostanti, in entrata e spesa, sono diverse per oggetto. Esse, infatti – come dimostra l’art. 6 dell’Allegato A della deliberazione ARERA n. 386/2023 – non sono necessariamente simmetriche per importi, in quanto la spesa di riversamento nell’anno “a+1” (debito) può consistere in un importo nettato dai costi effettivamente sostenuti o addirittura trasformarsi in un diritto al rimborso (credito, cfr. art. 6.3, 6.4, Allegato A della deliberazione ARERA 386/2023, *similiter* per il caso delle autorità portuali, cfr. art. 6.8).

Infine (e di conseguenza), l’inadempimento degli obblighi di versamento espone direttamente il patrimonio dell’Ente a responsabilità, sia nella forma degli interessi moratori che nella forma dell’eccezione di inadempimento e sospensione del diritto al rimborso (art. 6.6 e 6.7 Allegato A della deliberazione ARERA 386/2023). Ciò costituisce

evidenza che il patrimonio di ciascun Comune è esposto, *iure proprio* a responsabilità per l'adempimento di obbligazioni e funzioni proprie.

Alla luce di ciò, il secondo quesito va risolto affermando che si possono imputare in conto terzi gli accertamenti relativi alle componenti perequative e alla spesa di riversamento. Di conseguenza, l'Ente deve assicurare la copertura effettiva di tali spese e mantenere l'equilibrio finanziario. I Comuni, infatti, non agiscono come esecutori per conto di CSEA, ma sono titolari di una funzione fondamentale (ai sensi dell'art. 14, comma 27, lett. f), d.l. n. 78/2010) e devono coprire con il proprio bilancio le spese nell'anno in cui si verificano (anno "a"), potendo successivamente richiedere il rimborso (anno "a+1").

PER QUESTI MOTIVI

La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, pronunciandosi sulla questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per le Marche con deliberazione n. 49/2025/QMIG, enuncia i seguenti principi di diritto:

1. *«il quesito sul criterio di quantificazione dell'obbligo di riversamento a CSEA (per cassa per competenza) è inammissibile in quanto incide sulla determinazione del quantum debeaturs dell'obbligazione di riversamento, presupposta rispetto alla rappresentazione contabile e suscettibile di generare contenziosi di competenza di altre magistrature;*
2. *le somme derivanti dalle componenti perequative TARI vanno imputate nel bilancio comunale tra le entrate di parte corrente; l'obbligo di riversamento, in quanto obbligazione propria del Comune, non costituisce una partita in conto terzi e deve essere regolato a carico della parte corrente del bilancio».*

La Sezione regionale di controllo per le Marche si atterrà al principio di diritto enunciato nel presente atto di orientamento. Al medesimo principio si conformeranno tutte le Sezioni regionali di controllo ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Così deliberato nell'adunanza del 19 giugno 2025.

Il Relatore
Francesco SUCAMELI
(firmato digitalmente)

Il Presidente
Guido CARLINO
(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria il 10 luglio 2025

Il Dirigente
Gino GALLI
(firmato digitalmente)

